

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3426/09
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
alla Commissione

Oggetto: Nano-additivi alimentari e nano-coadiuvanti tecnologici

Il regolamento (CE) n. 1333/2008¹ relativo agli additivi alimentari fa riferimento alle nanotecnologie, sebbene il testo definitivo non comprenda alcuna definizione al riguardo. L'articolo 12 del regolamento stabilisce che: "Se un additivo alimentare già incluso in un elenco comunitario subisce un cambiamento significativo per quanto riguarda il suo metodo di produzione, le materie prime utilizzate o la dimensione delle particelle, ad esempio per mezzo delle nanotecnologie, l'additivo alimentare preparato con tali nuovi metodi o materie prime va considerato un additivo diverso ed è necessaria una nuova inclusione negli elenchi comunitari o la modifica delle specifiche prima che esso possa essere immesso sul mercato".

1. Può la Commissione chiarire in che modo intende stabilire se un additivo alimentare può essere o meno considerato un nano-additivo? Intende applicare la definizione votata di recente in prima lettura dal Parlamento europeo contenuta nella proposta di regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari (P6_TA(2009)0171)?
2. Intende la Commissione chiedere l'etichettatura dei nano-additivi, siano essi destinati o meno alla vendita al consumatore finale?
3. I coadiuvanti tecnologici sono attualmente disciplinati nel quadro delle legislazioni nazionali degli Stati membri. In che modo intende la Commissione affrontare la questione dei coadiuvanti tecnologici regolamentati dalle legislazioni nazionali degli Stati membri? Intende pubblicare degli orientamenti sui nano-coadiuvanti tecnologici?

¹ GU L 354, del 31.12.2008, pag. 16.